

Requisiti per Estetisti

In base alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 per esercitare l'attività di estetista è necessario possedere i seguenti requisiti professionali.

Il superamento di un **esame teorico-pratico preceduto, alternativamente:**

1. dallo svolgimento di un **corso regionale** di qualificazione della durata di **2 anni** (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di estetista) + **corso di specializzazione** della durata di **1 anno**
oppure
dallo svolgimento di un **corso regionale** di qualificazione della durata di **2 anni + 1 anno di inserimento** presso un'impresa di estetista
2. un periodo di **esperienza lavorativa qualificata** come dipendente a tempo pieno dopo il periodo di apprendistato, seguito da un **corso regionale** di formazione teorica di **300 ore**
3. **3 anni di attività lavorativa** qualificata a tempo pieno presso un'impresa di estetista seguiti da un **corso di formazione** teorica di **almeno 300 ore**. Il periodo lavorativo deve essere svolto nel quinquennio precedente l'iscrizione al corso.

In base a quanto deliberato dalla Commissione Regionale per l'Artigianato (delibera 385 del 2/10/2008), al momento, in attesa dell'individuazione delle modalità di effettuazione dell'esame teorico-pratico è **sufficiente il solo possesso dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3.**

L'attività di estetista può essere svolta anche al termine del **percorso sperimentale di formazione professionale** (percorso in Diritto-Dovere di Istruzione – DDIF – di cui alla legge 53/03 e successive modifiche).

Il percorso prevede la frequenza di un corso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale in assolvimento dell'obbligo di istruzione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e 18 anni, in possesso della licenza media).

Al superamento degli esami finali si consegue la qualifica di "operatore del benessere: trattamenti estetici" (che non costituisce titolo per avviare autonomamente l'attività di estetista).

Al triennio deve seguire la frequenza di un corso di specializzazione annuale o il quarto anno del percorso sperimentale per il conseguimento del diploma di tecnico e dell'attestato di specializzazione che abilita all'esercizio della professione (sarà necessario sostenere sia l'esame di diploma che, separatamente, quello della specializzazione abilitante, in quanto il titolo di "Tecnico di estetica" non è valido per l'esercizio della professione).

I percorsi in extraobbligo formativo di estetica sono strutturati in un biennio più un anno di specializzazione. Tali percorsi sono destinati esclusivamente ad allievi che hanno compiuto il 18° anno di età all'atto dell'iscrizione al percorso.

I **titoli di studio conseguiti all'estero** devono essere trasmessi dall'interessato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che procederà alla verifica e in caso di esito positivo all'emissione del decreto **di riconoscimento**.

Quali documenti è possibile produrre per attestare il possesso dei requisiti:

1. il **possesso di un attestato di qualificazione professionale** (biennale, di specializzazione o di formazione teorica), può essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione (che dovrà riportare la tipologia di diploma, la durata del corso e l'anno di conseguimento, l'indirizzo della scuola) oppure allegando copia del

diploma (portare originale in visione);

2. la **durata del periodo lavorativo in qualità di dipendente o collaboratore** può essere documentata tramite l'estratto conto previdenziale INPS che rileva i periodi effettivi di lavoro;
3. **il livello di inquadramento e le mansioni svolte**, possono essere documentati tramite buste paga, lettera di assunzione, modello LAV, contratto di collaborazione etc.. Le mansioni svolte, se non risultano dai documenti relativi all'assunzione o dalle buste paga, possono essere dichiarate dal datore di lavoro;
4. **l'esperienza maturata in qualità di socio** può essere documentata tramite attestazione della regolarità contributiva INPS e tramite l'iscrizione INAIL della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo). I dati relativi alla iscrizione INAIL (n. PAT, decorrenza, tipologia rischio operativo) possono essere comunicati tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (in alternativa è possibile allegare copia fotostatica della relativa documentazione);
5. **l'esperienza maturata in qualità di collaboratore familiare**, può essere documentata tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo);
6. **l'esperienza maturata in qualità di titolare o socio di impresa non artigiana** che svolge l'attività avvalendosi di un responsabile tecnico, devono essere documentate sia tramite l'iscrizione INAIL a supporto della effettiva partecipazione e delle mansioni svolte (identificate dal rischio operativo) sia comprovando che il responsabile tecnico ha operato in modo continuativo per il periodo richiesto consentendo l'affiancamento del titolare/socio (contratto di lavoro del responsabile tecnico e regolarità contributiva INAIL/INPS).